

---

## CAPITOLO III.

### MATRICOLAZIONE E GRADI DELLA GENTE

#### DI MARE.

17. Inscrizione marittima; categorie — 18. Gl' iscritti marittimi di prima categoria — 19. Capitani marittimi — 20. Padrone — 21. Scrivano — 22. Marinaio autorizzato — 23. Capi barca — 24. Macchinisti e fuochisti — 25. Gl' iscritti marittimi di seconda categoria — 26. Ingegneri e costruttori navali — 27. Maestri d'ascia e calafati — 28. Patenti di grado spettanti agli ex ufficiali e sottufficiali della R. Marina — 29. La leva di mare.

17. La gente di mare <sup>1)</sup>, cioè le persone che per la loro professione marinara son soggette alle autorità ed ai regolamenti marittimi, è iscritta in speciali registri matricolari tenuti dagli uffici portuali, con l'annotazione cronologica di tutti gl' imbarchi e gli sbarchi, e delle altre notizie relative agl' iscritti. Tale sistema di matricolazione si chiama *inscrizione marittima*, a somiglianza dell' *inscription maritime* di Francia <sup>2)</sup>.

<sup>1)</sup> Art. 17 e seg. del cod. c 83 e seg. del reg. mar. Ved. M. A. BARBAGALLO CACCILOLO. *La gente di mare, la legislazione che la regola e le moderne leggi sociali*. (Napoli, Tip. Leonida Caforio, 1906). e A. DE SIMONE. *Condizione della gente di mare o l' odierna legislazione* (Ed. Paravia).

<sup>2)</sup> Ved. M. OFFRET. *Note sur le service de l' inscription maritime*.